

## REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

**che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità <sup>(3)</sup>, la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2007. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(2) Gli Stati membri che partecipano all'esecuzione del piano per il 2007 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

(4) L'articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l'acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d'intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere e di riso attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure, rispettivamente per la loro vendita sul mercato e la loro distribuzione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3149/92, e tenuto conto che nessun acquisto di questi prodotti è previsto nel 2006, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere e di riso necessaria per il piano del 2007. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

(5) Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcuni Stati membri, occorre autorizzare il ritiro di cereali per il pagamento di riso e prodotti a base di riso, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l'esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all'esecuzione del piano per il 2007, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(7) Per l'esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(8) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,